

VERBALE DI ACCORDO

Roma, 14 dicembre 2011

TRA

L'Enel Corporate, rappresentata dai sigg.: Gorga, Crivelli, De Santis

La Divisione Generazione ed Energy Management, rappresentata dai sigg.: Di Fonzo, Gulì, Mannaioli, Panzeri, Brunori, Bertuzzi

E


la FILCTEM, rappresentata dai sigg.: Morselli, Berni, Sorrentino

la FLAEI, rappresentata dai sigg.: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa

la UILCEM, rappresentata dai sigg.: Pascucci, Marcelli, De Giorgi

PREMESSO CHE

- ☞ Gli scenari delineatesi nel panorama energetico nazionale, caratterizzati da un mercato sempre più competitivo e globale, unitamente agli attuali meccanismi di funzionamento della borsa dell'energia elettrica, impongono la necessità di garantire la massima affidabilità e la flessibilità del parco di produzione termoelettrico della Divisione Generazione ed Energy Management.
- ☞ In tale contesto il mantenimento della leadership della Divisione GEM nel mercato della generazione è legato nell'immediato al perseguimento dell'eccellenza operativa, che si concretizza nel garantire la più ampia disponibilità degli impianti maggiormente competitivi;
- ☞ Con i documenti di confronto, rispettivamente, del 31 marzo 2011 (cfr. lettera prot. n° 195/11 del 31/03/2011) e del 28 settembre 2011, sono state varate le strutture della Thermo Central Maintenance e della Hydro Central Maintenance - destinate a svolgere il ruolo di snodo organizzativo strategico nel perseguimento dell'eccellenza operativa - che realizzano anche la rifocalizzazione degli originari Servizi di Manutenzione sulla "mission" originaria: fornire alle Unità di Business, su commessa, servizi di manutenzione e supporto tecnico-ingegneristico, coordinando la pianificazione, la programmazione e la gestione ed esecuzione delle attività.
- ☞ Le strutture della Central Maintenance (Thermo e Hydro) perseguiranno l'ottimale esecuzione delle commesse garantendo l'impiego delle professionalità necessarie al miglior svolgimento delle attività. In tale ottica sarà



prioritariamente considerata la possibilità di impiegare il personale professionalmente idoneo con sede di provenienza limitrofa a quella di esecuzione della commessa, secondo criteri di proficuo impiego delle risorse e di limitazione del disagio.


CONSIDERATO CHE

- ✦ La costituzione della Central Maintenance (Thermo e Hydro) ha comportato la necessità di definire – in analogia a quanto fatto per i Servizi di Manutenzione con il verbale di accordo del 12 luglio 2007 - un trattamento economico uniforme per i lavoratori che vengono chiamati a prestare la propria attività lavorativa in sedi di lavoro diverse da quella abituale, per attività inerenti alla "mission" assegnata alle strutture di Central Maintenance;
- ✦ Il trattamento economico sopra detto – oltre ad omogeneizzare l'entità dei rimborsi spese e di ogni altro emolumento relativo alla trasferta – è finalizzato, come quello previsto dall'accordo del luglio 2007, ad incentivare la mobilità del personale su tutto il territorio nazionale;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE SU QUANTO SEGUE

1. DECORRENZA ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Il presente verbale di accordo, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sostituisce integralmente l'accordo 12 luglio 2007. Il trattamento economico qui contemplato è applicato per le trasferte in ambito Italia a tutto il personale della Divisione GEM in forza alla Thermo Central Maintenance, alla Hydro Central Maintenance ed ai lavoratori confluiti - per effetto della riorganizzazione dei (superati) Servizi di Manutenzione Termoelettrica - nella unità Central Operations della filiera olio-gas (cfr. doc. conclusivo del confronto sulla Central Maintenance del 31 marzo 2011).
- 1.2. Il trattamento appreso contemplato trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori di altre unità assegnati formalmente e temporaneamente a progetti della Central Maintenance.
- 1.3. Si precisa che il trattamento economico previsto dal presente verbale non trova applicazione in occasione di trasferte specificamente attivate per


2

esigenze diverse (es., formazione, eventi di comunicazione, ecc.) da quelle inerenti all'attività specifica della Central Maintenance. In tal caso troveranno applicazione - ove ne ricorrano i presupposti - le previsioni dei vigenti accordi regionali in materia di rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento.

2. RIMBORSI A PIÈ DI LISTA

- 2.1. Il rimborso a piè di lista è ammesso, in alternativa al trattamento forfettario e su richiesta del lavoratore, per le prime otto settimane, per far fronte alle esigenze di ambientazione logistica nella località di trasferta.
- 2.2. In tutti i casi di rimborso a piè di lista, il lavoratore è tenuto a fruire delle mense aziendali e delle eventuali convenzioni con alberghi e ristoranti stipulate dall'Azienda nella località di trasferta. Nei casi di rimborso a piè di lista, ad eccezione di quanto previsto al punto successivo, viene corrisposto, per ogni pernottamento fuori sede, a titolo di piccole spese non documentabili, l'importo di € 26,99. Nel caso di rimborso a piè di lista del pasto viene confermato che il lavoratore dovrà attenersi al criterio della ragionevole economia (sul punto, cfr. allegato 2: nota sulle problematiche applicative, punto 10).
- 2.3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 2.1 viene concesso al lavoratore di optare per un trattamento a piè di lista per il solo pernottamento; in tale caso, per tutto il periodo di vigenza del rimborso a piè di lista, viene corrisposto forfettariamente un importo omnicomprensivo pari a € 51,73 in alternativa ed in sostituzione di quanto previsto al precedente punto 2.2. ed ai successivi punti 2.5 e 3.
- 2.4. L'opzione per i trattamenti previsti al punto 2.2 o al punto 2.3. deve essere esercitata in partenza e non può essere successivamente modificata, fatta salva l'eventuale possibilità di richiedere anticipatamente l'applicazione del trattamento forfettario di cui al successivo punto 3.
- 2.5. In vigenza del trattamento a piè di lista previsto ai punti 2.2 e 2.3., durante le giornate di viaggio per il raggiungimento della sede di trasferta o della residenza, qualora non sia possibile la consumazione del vitto a piè di lista, si darà luogo alla corresponsione di un rimborso forfettario pari a € 11,17 per singolo pasto (pranzo o cena). Tale rimborso forfettario sarà riconosciuto, in via del tutto eccezionale, anche nei casi in cui non sia possibile usufruire della mensa aziendale per ragioni logistiche e/o di orario di lavoro.

2.6. Si precisa che, come previsto al precedente punto 2.1., i rimborsi a piè di lista sopra descritti sono ammessi ed erogati in alternativa ai rimborsi forfettari di cui al seguente punto 3; pertanto l'opzione effettuata ad inizio trasferta per l'uno o l'altro dei trattamenti di cui ai punti 2. e 3. non è in alcun caso modificabile per tutto il periodo di vigenza degli stessi, fatta salva l'eventuale possibilità di richiedere anticipatamente, prima della scadenza delle otto settimane, l'applicazione del trattamento forfettario.

3. RIMBORSI FORFETTARI

3.1. Ai lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione del presente verbale (cfr. paragrafo 1: "DECORRENZA ED AMBITO DI APPLICAZIONE") viene riconosciuto un trattamento forfettario giornaliero onnicomprensivo di trasferta che tiene conto, in un'ottica di crescente onere/disagio, sia delle distanze tra le sedi di lavoro, sia della durata della trasferta.

Il trattamento è definito come segue:

a) Trasferte in località poste a distanza dalla sede di lavoro compresa tra 50 km e 100 km e che consentono il rientro giornaliero: tale importo, pari a € 39,36, è da ritenersi onnicomprensivo di vitto e ore viaggio. Laddove nella località di trasferta sia presente la mensa, tale importo è pari a € 34,36.

In relazione a quanto previsto al successivo punto 6 (relativamente al regime normativo delle ore viaggio), in caso di viaggi giornalieri effettuati con l'autovettura aziendale o a noleggio, per il solo guidatore l'importo onnicomprensivo da corrispondere è pari a € 51,73: non verranno pertanto pagati ulteriori emolumenti legati alla guida ed ai tempi di percorrenza. In tale caso, laddove nella località di trasferta sia presente la mensa, tale importo è pari a € 46,73. Il trattamento di cui sopra sarà applicato anche per distanze superiori ai 45 Km qualora il raggiungimento della località di destinazione comporti viaggi su strade particolarmente disagiate o di montagna.

In caso di trasferta che comporti il rientro giornaliero, qualora non fosse possibile assicurare il rientro per le ore 20.30, al lavoratore verrà riconosciuto un ulteriore importo forfettario di € 11,17 a titolo di rimborso spese per il vitto serale. In alternativa, su richiesta del lavoratore, potrà essere concesso il rimborso a piè di lista delle spese di pernottamento e della cena.

b) Trasferte in località poste a distanza superiore a 100 km:

Gli importi di cui alla tabella seguente si applicano esclusivamente alle trasferte continuative, per tali intendendosi quelle senza soluzione di continuità che non

consentono il rientro giornaliero. Tali importi vengono determinati tenendo conto della durata progressiva delle trasferte nell'arco dell'anno solare, calcolata attraverso apposito "contatore", a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Distanza tra la sede di lavoro e la sede di trasferta	Fino a 60 giorni di trasferta *	Da 61 a 90 giorni di trasferta *	Oltre 90 giorni di trasferta *
da 100 a 250 Km	€ 77,09	€ 79,32	€ 81,56
da 251 a 400 Km	€ 81,56	€ 83,80	€ 86,03
da 401 a 600 Km	€ 86,03	€ 89,38	€ 92,73
Oltre 600 Km	€ 92,73	€ 94,97	€ 96,02

(* nell'arco dell'anno solare)

In tali ipotesi, al passaggio da una fascia di durata ad un'altra (determinato sulla base della somma delle giornate che, ai sensi del presente accordo, danno titolo all'erogazione degli importi previsti dalla tabella di cui sopra) verranno corrisposti i nuovi importi e rideterminati quelli già percepiti.

Gli importi di cui sopra sono da riconoscere ai lavoratori in caso di trasferta in località non servita da mensa o ristorante convenzionato, e comunque nelle giornate in cui il servizio mensa non è utilizzabile.

Qualora la località di trasferta sia servita da mensa o ristorante convenzionato, il lavoratore è tenuto ad usufruirne, onde gli importi sopraindicati saranno decurtati di € 5,00; ciò salvo che l'utilizzo dei predetti servizi di ristorazione aziendale a causa della logistica e dei tempi occorrenti per la fruizione del pasto non risulti funzionale alle esigenze operative delle attività di manutenzione in corso.

3.2.I rimborsi forfettari giornalieri indicati al precedente punto b) verranno riconosciuti per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro nella località di trasferta. Tali rimborsi verranno inoltre riconosciuti anche nei seguenti casi:

- ✓ per le assenze retribuite che il lavoratore sia costretto a trascorrere nella località di trasferta (per un massimo di due giorni per ciascun mese);
- ✓ per i giorni isolati di ferie trascorsi in località di trasferta (non più di due al mese), purché non legati ai rientri settimanali.

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti anche nelle giornate di sabato, domenica e festive che il lavoratore debba trascorrere nella località di trasferta.

3.3. Nei casi di rientro dalla località di trasferta verrà erogato, per le sole giornate del sabato e della domenica, e sempreché la trasferta sia continuativa (dal lunedì al venerdì) sia nella settimana antecedente e sia in quella successiva, un importo giornaliero pari a € 15,64, a titolo di fermo camera.

3.4. Nell'ipotesi in cui la distanza tra la sede di lavoro e la località di trasferta sia inferiore a 50 km. (ovvero 45 in località che comportino viaggi su strade particolarmente disagiate o di montagna), troveranno applicazione - ove ne ricorrano i presupposti - le previsioni dei vigenti accordi regionali in materia di rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento.

4. UNA TANTUM

4.1. Al fine di incentivare ulteriormente la mobilità del personale tra più siti diversi, ai lavoratori chiamati ad effettuare almeno 6 periodi di "trasferta senza soluzione di continuità" nel corso dell'anno solare (distinte commesse insistenti su diversi siti) ciascuna delle quali di durata non inferiore ad una settimana e prescindendo dal regime di rimborso adottato, tenuto conto che la frequenza delle trasferte costituisce un fattore di onerosità/disagio per il lavoratore, verrà riconosciuto un importo "una tantum" di € 222,81. Tale importo verrà corrisposto in misura maggiorata del 50% nel caso di effettuazione di almeno 9 periodi di trasferta secondo le modalità sopra previste.

4.2. Peraltro, ai fini del conteggio annuale del numero di trasferte, verranno presi in considerazione anche i periodi - di almeno una settimana - trascorsi sull'impianto ubicato nella sede di lavoro del dipendente per lo svolgimento di commesse formalmente affidate ed eseguite dal personale della Central Maintenance.

4.3. Ai fini del riconoscimento dell'Una Tantum in parola è da ritenersi nulla qualsiasi altra pattuizione.

5. RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO

5.1. I viaggi di andata e ritorno per il raggiungimento della località di trasferta (intendendosi per tale anche quella distante meno di 50 km.), dovranno di norma essere effettuati con l'autovettura aziendale (1 ogni 2 persone, tenuto conto dello spazio necessario per i bagagli e le attrezzature). In questo caso verrà riconosciuto il rimborso a piè di lista, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, del costo del carburante e dei pedaggi autostradali.

- 5.2. Qualora l'auto aziendale non fosse disponibile, il lavoratore dovrà avvalersi dei mezzi pubblici di trasporto, restando inteso che i viaggi in aereo verranno concessi solo per trasferte verso/da le isole oppure per distanze superiori a 600 km. Peraltro l'Azienda valuterà la possibilità di autorizzare l'utilizzo dell'aereo, in casi eccezionali, anche per distanze inferiori, fermo restando che l'uso dell'aereo non è mai consentito per distanze inferiori ai 400 Km.
- 5.3. Qualora non fosse possibile l'uso dell'autovettura aziendale (cfr. il precedente punto 5.1.) ed i mezzi pubblici di trasporto risultassero di fatto non utilizzabili, è previsto l'uso dell'autovettura di proprietà del lavoratore; in tal caso al lavoratore verrà riconosciuto un rimborso chilometrico secondo le tariffe in vigore negli accordi regionali di provenienza previste per percorrenze superiori ai 12.000 Km seconda classe di cilindrata.
- 5.4. Qualora tutte le sopraindicate soluzioni non fossero di fatto praticabili (cfr. il precedente punto 5.1.) il lavoratore potrà usufruire dell'auto a noleggio, previa specifica autorizzazione del diretto responsabile, il quale verificherà altresì l'opportunità di prevedere l'utilizzo di 1 auto ogni due persone, tenuto conto dello spazio necessario per i bagagli e le attrezzature. Nel caso di utilizzo dell'auto a noleggio verrà riconosciuto il rimborso a piè di lista, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa, del costo del carburante e dei pedaggi autostradali.



6. VIAGGI DI RIENTRO

6.1. La cadenza dei rientri è modulata a seconda della distanza della località di trasferta rispetto alla residenza del lavoratore, secondo quanto di seguito indicato:

- per distanze fino a 100 km.: rientro giornaliero
- per distanze da 100 a 250 km.: rientro settimanale
- oltre 250 km: rientro quindicinale

6.2. Le ore viaggio eccedenti il normale orario di lavoro ed occorrenti per il raggiungimento delle località di trasferta sono compensate secondo i criteri contrattualmente previsti (prime 3 ore al 50% e le restanti al 100%). Nel caso di viaggi effettuati con autovettura aziendale e/o a noleggio, fermo restando il regime normativo delle ore viaggio, al solo guidatore verrà riconosciuto un trattamento economico pari a quello contrattualmente previsto per il lavoro straordinario, oltre all'indennità guida.

Letto, confermato e sottoscritto



Allegato 1 al verbale sindacale del 14 dicembre 2011

INDICAZIONI OPERATIVE

I. Informativa sui programmi di manutenzione degli impianti – Preavviso

Con cadenza semestrale l'Azienda comunicherà alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali il programma delle attività assegnate alla Thermo Central Maintenance ed alla Hydro Central Maintenance, con particolare riferimento al luogo di esecuzione, alla tipologia ed alla durata prevista delle singole commesse, nonché al numero orientativo delle risorse da impegnare.

Con cadenza trimestrale sarà inoltre fornita informativa alle RSU dell'entità delle risorse che saranno movimentate nel periodo di riferimento, nonché delle professionalità necessarie per le singole commesse. Tali indicazioni consentiranno ai lavoratori interessati dalle trasferte di conoscere la durata e le località di trasferta.

In relazione a quanto sopra, il personale sarà avvertito con congruo anticipo (una settimana e comunque non inferiore alle 48 ore) della località e della durata della trasferta. Qualora tali termini di preavviso non possano essere rispettati, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari a € 8,93 per ogni giornata di preavviso mancante al raggiungimento dei sette giorni. Sono fatti salvi casi eccezionali e urgenti di intervento per i quali, comunque, si cercherà di rispettare un preavviso minimo di 48 ore; in tal caso verrà corrisposto un importo maggiorato pari a € 11,17 per ogni giornata di preavviso mancante al raggiungimento dei sette giorni.

L'Azienda si impegna a limitare al massimo il mancato rispetto dei termini di preavviso previsti. L'Azienda inoltre valuterà la possibilità, caso per caso in relazione alle specifiche circostanze, di rimborsare eventuali indennizzi che il dipendente in trasferta in regime forfettario sia costretto a corrispondere in caso di anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione dell'interruzione della trasferta.

II. Consuntivazione sulle attività svolte

Con cadenza semestrale sarà fornita alle RSU informativa sulle commesse realizzate nel periodo di riferimento, con evidenza delle ore lavorative consuntivate nelle diverse tipologie specialistiche delle attività (es. meccanica, elettro-automazione, sicurezza, ecc.).

III. Utilizzo delle risorse

Fatto salvo quanto indicato nel verbale di accordo, il personale assegnato alla Thermo Central Maintenance ed alla Hydro Central Maintenance sarà di norma utilizzato per attività relative all'impianto/Unità Esercizio di provenienza per un periodo non inferiore a 10 settimane.

IV. Tempi di intervento




L'ottimizzazione dei tempi degli interventi di manutenzione programmata e/o di ripristino d'urgenza degli impianti continuerà ad essere gestita secondo la vigente normativa contrattuale.

V. Viaggi di rientro

In occasione dei rientri, al lavoratore sarà consentito di iniziare il viaggio in modo da raggiungere la propria residenza entro le ore 20.30 dello stesso giorno.

Parimenti, nelle giornate in cui venga effettuato il viaggio per il raggiungimento della località di trasferta, dovrà essere consentito al lavoratore di iniziare tale viaggio non prima delle ore 06,00 dello stesso giorno. In entrambi i casi il rimborso forfettario di cui al punto 3., paragrafo b), verrà corrisposto purché vi sia comunque una prestazione lavorativa minima non inferiore a mezza giornata. Per percorrenze superiori a 400 Km il viaggio di cui sopra potrà avvenire anche nella giornata precedente. In questo caso verrà erogato il 50% dell'importo forfettario previsto purché al lunedì vi sia prestazione lavorativa per l'intera giornata.

Il personale in regime di trasferta con cadenza dei rientri quindicinale (cfr. punto 6.1.) ha facoltà – previa formale comunicazione al proprio Responsabile - di optare per il trattamento forfettario di trasferta in luogo delle indennità e dei rimborsi connessi al viaggio di rientro alla residenza e ritorno nella medesima località di trasferta.



Allegato 2 al verbale sindacale del 14 dicembre 2011

DEFINIZIONE DI TALUNE PROBLEMATICHE APPLICATIVE DISCENDENTI DALL'ACCORDO

1) Scelta trattamento forfettario

Durante la vigenza del trattamento a piè di lista, la scelta di accedere anticipatamente al trattamento forfettario (cfr. punto 2.4 dell'accordo) dovrà essere esercitata esclusivamente al rientro nella località di trasferta con l'inizio della settimana lavorativa.

2) Trattamento pernottamento piè di lista

Il dipendente che ha optato per il trattamento di cui al punto 2.3 dell'accordo potrà chiedere il rimborso di un pasto a piè di lista nelle giornate di sabato e domenica per cui non è previsto il rientro.

3) Trattamenti forfettari per trasferte superiori a 100 Km

L'applicazione del trattamento forfettario - ai sensi della tabella contenuta nel punto 3 lettera b) dell'accordo - è incompatibile con:

- qualsiasi ulteriore richiesta di vitto a piè di lista;
- la richiesta del trattamento forfettario del pranzo/cena di cui al punto 2.5. dell'accordo.

Qualora la località di trasferta non sia servita da mensa o ristorante (es. Porto Empedocle) il lavoratore richiederà ai sensi dell'accordo **esclusivamente** il trattamento forfettario completo di trasferta.

il trattamento forfettario giornaliero esclude qualsiasi altro rimborso (es. tintoria, duplicazione chiavi armadietti di lavoro, ecc...).

4) Trasferte per singola giornata superiori a 100 Km

Il trattamento previsto al punto 3., paragrafo a) dell'accordo verrà erogato anche nel caso in cui per esigenze di servizio si renda necessaria e sufficiente una trasferta per una singola giornata in località posta a distanza superiore a 100 Km, che consenta il rientro nella stessa giornata.

5) Trattamento forfettario turnisti in trasferta in caso di rintracciabilità

Il trattamento forfettario giornaliero di trasferta sarà corrisposto anche al personale turnista (con rientro quindicinale, trasferta superiore ai 250 Km) specificatamente individuato, per ciascuna giornata lavorativa, a rendersi rintracciabile (ai sensi della vigente normativa in materia, art. 6 bis, punto 9) per far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili al fine di garantire, in ogni condizione, la continuità del servizio. E' escluso il caso di rientro alla propria residenza.

6) Giornate di viaggio per il personale impiegato nelle località di trasferta

6.1. Viaggi da e per la località di trasferta: trattamento forfettario nelle giornate di viaggio

Nei casi di rientro quindicinale (trasferta oltre i 250 Km), nelle giornate lavorative di viaggio da e per la propria residenza, il trattamento forfettario onnicomprensivo giornaliero di trasferta verrà corrisposto a condizione che sia effettuata una prestazione lavorativa pari almeno alla metà dell'orario normale di lavoro giornaliero documentata mediante timbratura del lettore di badge.

Nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui sopra per la corresponsione del trattamento forfettario onnicomprensivo giornaliero, verrà riconosciuto il rimborso del vitto del pranzo e della cena a piè di lista o a forfait, con l'importo previsto dal punto 2.5 dell'accordo.

Nelle trasferte oltre i 600 KM o di rientro dalle Isole il trattamento forfettario nelle giornate di viaggio verrà sempre riconosciuto.


6.2. Determinazione della durata del viaggio

Per la determinazione del tempo di viaggio necessario si farà riferimento al programma web denominato Google map a cui andrà aggiunto, ai fini della corresponsione dell'indennità ore viaggio, il 10% del tempo di viaggio indicato.

Nel caso in cui per l'effettuazione dei viaggi da e per il sito della commessa gli orari dei voli aerei o delle navi non consentano l'effettuazione di una parte della giornata lavorativa, le ore non lavorate (normalmente, al mattino) potranno essere utilizzate, con criteri di flessibilità gestionale, per compensare l'eventuale tempo di viaggio effettuato oltre il normale orario di lavoro.

7) Viaggi giornalieri di andata e ritorno dal luogo di dimora in trasferta al sito della commessa

- a) viene corrisposta l'indennità guida solo per le giornate lavorate (con esclusione dei giorni isolati di ferie, malattia, permessi termici, ecc.);
- b) a chi utilizza l'auto propria per i viaggi quotidiani di andata e ritorno viene corrisposto il rimborso dei chilometri in tariffa 2 (fascia oltre 12.000 Km) in funzione della distanza percorsa fino ad un massimo di **30 km** per viaggio (60 km per viaggi giornalieri di andata e ritorno). Analogamente i viaggi quotidiani di andata e ritorno dal sito della commessa effettuati con l'automezzo aziendale o a noleggio devono essere contenuti entro il limite di 60 km;
- c) viene corrisposto il pedaggio autostradale se trattasi del percorso più breve tra dimora di trasferta e sito della commessa;
- d) non vengono corrisposte ore viaggio per i tempi di percorrenza (sia nel caso di rimborso forfettario che in caso di piè di lista);



8) Trattamento economico forfettario completo di trasferta in caso di giorni isolati di ferie passati in località di trasferta (max 2 giorni nel mese)

- a) Sono equiparati ai giorni isolati di ferie: le FA, i permessi termici, le giornate di riduzione orario turnisti, i permessi per lavori gravosi;
- b) viene riconosciuto il trattamento per tali giornate anche se le stesse sono immediatamente precedenti o immediatamente successive ad una giornata di S (riposo sesto giorno non lavorato) o R (riposo settimo giorno) nel caso in cui non vi sia previsto il rientro nella località di residenza (quindi nel solo caso di rientro quindicinale nella settimana in cui non è previsto il rientro stesso).

9) Prestazioni in turno continuo avvicendato o in semiturno nel sito della commessa

In tutti i casi nei quali è previsto lo svolgimento della prestazione lavorativa mediante turno continuo avvicendato o semiturno, il viaggio di andata dalla propria residenza al sito della commessa e viceversa deve essere effettuato con modalità tali da garantire la completa ed effettiva copertura dell'orario previsto dal proprio piano turno.

Previa autorizzazione del proprio Responsabile, nel caso in cui un dipendente in turno o semiturno venga autorizzato a non svolgere la prestazione in turno prevista nel sito della commessa per intraprendere il viaggio di ritorno, l'orario normale di lavoro sarà quello previsto per le giornate in cui svolge la propria prestazione come giornaliero.

10) Rimborso del vitto a piè di lista (punto 2.2. dell'accordo)



In caso di rimborso a piè di lista del pasto l'importo massimo rimborsabile non potrà superare € 40,00.

11) Viaggi di andata e ritorno alla località di residenza del personale turnista

Non sono ammessi viaggi di andata e ritorno effettuati in due giornate lavorative consecutive per ciascuno delle quali si è richiesto il trattamento completo di trasferta (es. lunedì termine della prestazione h. 6.00 del mattino+viaggio di rientro alla residenza; martedì viaggio di ritorno in trasferta+ prestazione lavorativa con inizio alle ore 14). I rientri devono sempre coinvolgere una giornata di R o S o di ferie o Permesso per intera giornata.

12) Una tantum

Con specifico riferimento al punto 4.2. del verbale, si precisa che, ai fini del conteggio annuale del numero di trasferte, verranno presi in considerazione anche i periodi - di almeno una settimana - trascorsi sull'impianto ubicato nella sede di lavoro del dipendente per lo svolgimento delle attività operative di competenza del Gruppo di Maggior Supporto.



13) Casi particolari

Come noto, il documento di Confronto del 31 marzo 2011 (Thermo Central Maintenance), nel punto concernente i riflessi sul personale (cfr. pag. 9 e ss.), ha previsto il "contemperamento dei criteri ivi specificati per l'implementazione della nuova organizzazione, con le pregresse modalità di implementazione dei Servizi di Manutenzione Termoelettrici definite in sede locale, avuto riguardo alla nuova mission della Central Maintenance".

In coerenza a tale previsione vengono confermate le specifiche pregresse modalità applicative del presente accordo in riferimento alle trasferte da Porto Tolle a Fusina/Marghera e da Piombino a Livorno, in quanto rivenienti da ragioni eccezionali, insuscettibili di qualsivoglia applicazione analogica.

